

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 792 del 23 giugno 2020

Legge regionale 23/1994 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura" - Contributi agli investimenti - Apertura termini per la presentazione delle domande di contributo, modalità e criteri per l'istruttoria.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si aprono i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto e/o ristrutturazione di sale per la smielatura, di attrezzature per la lavorazione del miele e della cera, api e sciami, di cui alla L.R. 23/1994.
--

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento sia qualitativo, sia quantitativo delle produzioni agricole, la valorizzazione degli ecosistemi naturali, per tutelare il patrimonio apistico e per la profilassi delle varie malattie delle api.

In particolare la Legge regionale n. 23 del 1994 prevede all'art. 2 "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura" la concessione di contributi agli apicoltori singoli o associati per la realizzazione di investimenti.

Il sostegno regionale si sostanzia in contributi in conto capitale finalizzati a finanziare l'acquisto di arnie, api regine e famiglie, l'acquisto e/o la ristrutturazione di ambienti per sale di smielatura, sia private che collettive, i macchinari per le operazioni di smielatura e lavorazione della cera, e il materiale per esercitare il nomadismo.

I soggetti beneficiari sono rappresentati sia da apicoltori che da associazioni riconosciute ai sensi della Legge regionale n. 23/1994.

Ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.r. 23/1994 il giorno 28 gennaio 2020 è stata convocata la Consulta Regionale per l'Apicoltura alla quale è stata sottoposta la proposta di bando per gli investimenti nel settore apicolo. Alla luce di quanto emerso dalle interlocuzioni con la stessa, si propone di attivare il bando specifico di cui all'**allegato A**, disponendo delle risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2020, pari a euro 230.000,00.

Gli aiuti verranno concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito del regime de minimis (Reg. UE 1407/2013 e 1408/2013).

Nell'**allegato A** al presente provvedimento, vengono definite le modalità, la tempistica i criteri e le condizioni specifiche per l'accesso ai contributi.

Tenuto conto dell'alta specializzazione ed esperienza operativa raggiunta dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di pagamenti in agricoltura si ritiene opportuno assegnare all'Agenzia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.r. 31/2001, la gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi, sulla base di apposita convenzione, il cui schema è contenuto nell'**allegato B** al presente provvedimento.

In relazione a tali finalità, il bilancio regionale dispone al capitolo 104001 denominato "Iniziativa di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura - contributi agli investimenti - L.r. 18/04/1994 n. 23" di risorse finanziarie pari a 230.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2020, che verranno liquidate all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura alla firma della convenzione per l'esecuzione delle attività previste dalla stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare, le premesse in quanto parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i criteri e le disposizioni applicative e procedurali per l'attuazione del bando per la concessione dei contributi agli investimenti nel settore apicolo ai sensi della L.r. n. 23/1994;
3. di disporre che dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e per i successivi 45 (quarantacinque) giorni sono aperti i termini per la presentazione delle domande, per l'accesso ai finanziamenti previsti dal bando;
4. di affidare l'attività di gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
5. di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.r. 09/11/2001, n. 31, lo schema di convenzione di cui all'**allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura per la gestione del bando;
6. di determinare in euro 230.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle attività del bando, alla cui assunzione di impegno provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Agroalimentare alla firma della convenzione di cui al punto 5, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo n. 104001 denominato "Iniziativa di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura - contributi agli investimenti - L.r. 18/04/1994 n. 23" del bilancio del corrente esercizio;
7. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto 6, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare, compreso il trasferimento delle risorse ad AVEPA entro il corrente anno;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.